ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2016, il giorno 7 del mese di novembre, alle ore 10,00, ad Oristano, nella sede del Festival Dromos in via Mele 5/b si sono riuniti i signori:

- Salvatore Corona, nato a Ortueri il 03/05/1955 CF CRNSVT55E03G146S, nella sua qualità di presidente pro tempore del Dromos Festival con sede in Oristano via Mele 5/b - p.iva 01002580957;

- Massimo Palmas, nato a Cagliari il 20 marzo 1954, C.F. PLMMSM54C20B354L, nella sua qualità di direttore dell'Associazione Culturale Sardegna Concerti Festival e Rassegne, con sede in Cagliari via Sulis 43 p.iva 03467980920;

- Barbara Vargiu, nata a Sassari il 30/08/1967 CF VRGBBR67M70I452F in rappresentanza della Società Cooperativa a.r.l. Le Ragazze Terribili, con sede in Sassari via Tempio 65 - p.iva 02138940909.

Essi dichiarano di voler costituire un'associazione culturale finalizzata allo sviluppo delle attività culturali nella penisola del Sinis (Oristano) denominata "**Rete Sinis Cultura e Spettacolo**" e, nella forma abbreviata, "**Rete Sinis**".

1) L'associazione, senza finalità di lucro, sarà regolata dallo Statuto composto di 22 articoli allegato al presente atto;
2) L'Associazione ha gli scopi indicati all'Art. 2 dello Statuto;
3) La durata dell'Associazione è illimitata;
4) Il patrimonio dell'Associazione è inizialmente costituito dalla somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) versata dai soci fondatori;
5) Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Tali organi hanno i poteri e le funzioni previsti nello statuto allegato;
6) In deroga allo Statuto e fino a nuove determinazioni dell'Assemblea dei Soci il Consiglio Direttivo è composto da: Salvatore Corona – Presidente; Massimo Palmas – Direttore; Barbara Vargiu - Segretario;
7) I comparenti autorizzano il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione, per l'attribuzione di un codice fiscale e per l'apertura di un c/c bancario.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 12,00

Salvatore Corona

Massimo Palmas

Barbara Vargiu

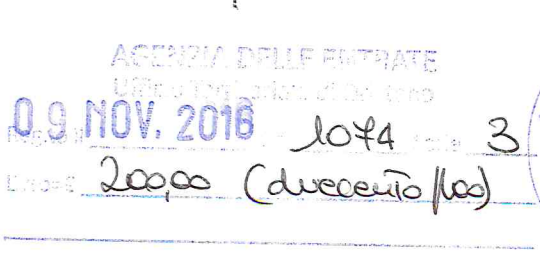

STATUTO

TITOLO I□Denominazione - sede□

ART. 1□E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, operante nel settore culturale, turistico e di spettacolo, denominata "Rete Sinis Cultura e Spettacolo" e, nella forma abbreviata, "Rete Sinis". L'associazione ha la sede legale provvisoria in Oristano, via Mele 5/b, e la sua durata è illimitata. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

TITOLO II□Scopo – Finalità□

ART. 2□L'associazione, senza finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere il compendio della penisola del Sinis (Oristano) come attrattore culturale e turistico, in accordo e in sintonia con le amministrazioni comunali interessate, e in sinergia con le categorie produttive e gli agenti culturali del territorio.□Questo obiettivo potrà essere perseguito con ogni mezzo e azione ritenuta idonea allo scopo e in particolare attraverso le seguenti azioni:

- promozione della destinazione Sinis in ambito regionale, nazionale e internazionale attraverso campagne promozionali idonee allo scopo e la valorizzazione dei luoghi e delle strutture di spettacolo, con particolare riferimento al Parco dei Suoni e delle Arti del Mediterraneo di Riola Sardo e all'Anfiteatro di Tharros;□
- gestione delle strutture culturali e di spettacolo utili allo scopo e/o reperimento di risorse da parte di enti pubblici e privati per il miglioramento della □fruibilità degli stessi e per la realizzazione di iniziative da realizzare direttamente o attraverso la collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni pubbliche e private; □
- sviluppare attività di studio, formazione e di progettazione finalizzate ad una produttiva utilizzazione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari coerenti alla realizzazione dello scopo sociale. □

TITOLO III□Soci□

ART. 3□Il numero dei soci e' illimitato.□Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti e Associazioni non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 4 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.□E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.□L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

ART. 5 La qualifica di socio da' diritto:□- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;□- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;□- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti e Associazioni il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6 I soci sono tenuti:□- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;□- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.□Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio□

ART. 7□La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

ART. 9 Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.□I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV□Risorse economiche - Fondo Comune□

ART. 10□L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati; □

b) contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche □finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini □statutari; □

c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; □

d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento □di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera □ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; □

e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; □

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo. □

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.□E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale□

ART. 11□L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.□Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.□Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V□Organi dell'Associazione□

ART. 12□Sono organi dell'Associazione:□a) l'Assemblea degli associati;□b) il Consiglio Direttivo;□c) il Presidente.

Assemblea□

ART. 13□L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.□Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.□In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria: a) elezione del Consiglio direttivo; □b) approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario; □c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; □d) approvazione di eventuali Regolamenti; □e) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei soci. □

ART. 15 L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16 La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da inoltrare ai soci per posta elettronica ordinaria almeno 8 giorni prima. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.□ L'assemblea si

riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.□Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.□

ART. 17 L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Direttore o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

Consiglio Direttivo□
ART. 18□Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed e' formato da un numero dispari di eletti compreso fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.□I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.□Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Direttore. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.□La convocazione è fatta a mezzo lettera o mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.□I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Direttore e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:□a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;□b) redigere il bilancio o il rendiconto economico – finanziario; c) redigere i programmi dell'attività da svolgere□d) redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione□e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;□f) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;□g) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;□h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;□i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;□l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Presidente□
ART. 19□Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.□Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.□Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.□Il Presidente può delegare, occasionalmente o stabilmente, una o più delle proprie funzioni al Direttore. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Direttore.□In caso di dimissioni, spetta al Direttore convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO VI□Scioglimento□
ART. 20□Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.□Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Foro Competente

ART. 21 La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Cagliari.

Norma finale

ART.22 Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Salvatore Corona

Massimo Palmas

Barbara Vargiu